



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONVENZIONE

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

l'associazione **Archeogatti ODV**, C.F. 90111400637, con sede legale in Boscoreale (NA) alla Via Panoramica n. 25, in persona del legale rapp.te p.t. Antonella Carotenuto (di seguito denominata Associazione)

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore";
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208";
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante "Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura";
- il D.P.C.M. n. 57/2024, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo Statuto dell'associazione "Archeogatti ODV";

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;

- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, "si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco

provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”;

- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, “svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di

professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- l'associazione di volontariato "Archeogatti ODV" è un ente del terzo settore, regolarmente iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella sezione "Organizzazioni di Volontariato", e, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *"non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";*

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività";*

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura";*

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- la presente convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione

di beni culturali di appartenenza pubblica;

- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E OBBLIGHI DELLE PARTI)

Oggetto della convenzione è la collaborazione al mantenimento del decoro del Parco, inteso come tutela della fauna sinantropa e selvatica del sito. Per tutela si intende il monitoraggio delle condizioni di salute degli animali del sito e il contenimento del loro numero in modo da non influire o arrecare danni al decoro del PAP e garantire migliori condizioni di fruizione. Altresì, la collaborazione è intesa anche per la risoluzione della problematica dei frequenti abbandoni di animali da compagnia all'interno del Parco. In particolare, le attività si concentreranno nella cattura degli esemplari felini presenti nel Parco, la cui popolazione è attualmente soggetta a rapido incremento, ai fini della loro sterilizzazione, presso le Asl locali o in alternativa presso centri veterinari. La cattura sarà rivolta anche alla gestione delle emergenze sanitarie relative agli animali nel sito e al loro trasferimento in centri veterinari e degenza. Altresì, nel caso di animai abbandonati, si intende che l'associazione se ne faccia carico mediante cattura, stalli e successive adozioni. Il Parco dal canto suo consente l'accesso ai luoghi ove siano necessari gli interventi e un contributo per il risarcimento delle spese vive (nei limiti di cui al successivo art. 6), riconoscendo tali interventi come necessari al mantenimento della gestione e fruizione ottimale del sito.

Art. 3 (DURATA)

3.1 La validità della presente convenzione è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata unicamente per iscritto.

3.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC/Raccomandata a/r. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 (REFERENTI)

Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e responsabili per gli aspetti operativi:

- per il PAP: la Dott.ssa Valeria Amoretti;
- per l'associazione Archeogatti ODV: la Sig.ra Antonella Carotenuto.

Art. 5 (RESPONSABILITA')

5.1 Ciascuna delle Parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

5.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

5.3 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5.4 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

5.5 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

5.6 Sarà impegno dell'associazione fornire agli utenti ed ai propri associati e/o volontari tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi oggetto di visita.

5.7 L'associazione si impegna ad assumersi la responsabilità per qualsiasi danno subito dagli utenti o dai propri associati e/o volontari o causato da questi ultimi al sito archeologico o a terzi.

5.8 Previo accordo di entrambe le Parti, la presente convenzione potrà essere estesa a soggetti terzi (che dovranno formalmente aderire), purché giuridicamente qualificati.

Art. 6 (ONERI)

6.1 In relazione alla esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, è riconosciuto all'associazione, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo massimo pari ad € 8.000 sul bilancio del Parco per il primo anno; i fondi per il secondo e terzo anno saranno concordati tra le parti secondo esigenze e disponibilità finanziarie.

6.2 Le parti concordano che tale importo viene riconosciuto all'associazione esclusivamente quale ristoro delle spese effettivamente sostenute, e quindi da rendicontare, tali da escludere il pagamento di corrispettivi comprensivi di qualsivoglia margine di guadagno.

6.3 Il pagamento avverrà dietro presentazione di formale rendicontazione analitica delle spese sostenute, mediante esibizione di regolari documenti fiscali e specifici documenti contabili (a titolo meramente esemplificativo: contratti, fatture, scontrini, mandati di pagamento, bonifici etc.), i cui estremi saranno riportati in un prospetto riepilogativo.

6.4 Il rimborso avverrà mediante trasferimento bancario sul c/c intestato all'associazione.

6.5. Sono ammissibili i costi relativi a:

- sterilizzazioni dei gatti dove non siano garantite dalle ASL locali;
- spese veterinarie improrogabili e per iter pre adozione;
- stalli temporanei per cani e gatti abbandonati nel Parco.

Art. 7 (CESSIONE DELLA CONVENZIONE)

È fatto espresso divieto all'associazione di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente convenzione. La convenzione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

Art. 8 (RISERVATEZZA)

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione dell'associazione nell'ambito del presente atto dovranno essere considerati rigorosamente riservati e

non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 9 (CONTROVERSIE)

10.1 Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

10.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 10 (TRATTAMENTO DATI)

11.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

11.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

11.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 11 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)

12.1 La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma autografa o, in alternativa, firma digitale o firma elettronica qualificata.

12.2 La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 12 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

 Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per l'associazione Archeogatti ODV

Il legale rapp.te p.t.

Sig.ra Antonella Carotenuto